



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 9 - Gare Ambiente e servizi diversi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Modifica del Regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Parco Fluviale dell'Alta Val d'Elsa". Approvazione."

Premessa

Il vigente Regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Parco Fluviale dell'Alta Val d'Elsa", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, rappresenta il principale strumento comunale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e ambientale dell'area protetta.

L'esperienza maturata negli anni successivi alla sua approvazione ha tuttavia evidenziato l'opportunità di procedere ad un aggiornamento dell'impianto regolamentare, al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa ambientale, della giurisprudenza e delle modalità di fruizione del Parco.

La presente revisione non nasce dall'esigenza di disciplinare singole attività o di introdurre nuovi divieti, ma dalla volontà di rafforzare il sistema di tutela dell'ANPIL attraverso l'introduzione di principi generali di gestione capaci di orientare in modo uniforme l'azione amministrativa.

Il nuovo contesto istituzionale

Elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla recente riattivazione, da parte della Regione Toscana, del procedimento di verifica delle ANPIL previsto dall'articolo 113 della L.R. 30/2015.

Con nota del 18 giugno 2026 la Regione Toscana ha comunicato ai Comuni interessati che, sulla base degli approfondimenti scientifici svolti in collaborazione con le Università toscane, numerose ANPIL, tra cui quella del Comune di Colle di Val d'Elsa, presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da giustificare l'avvio del procedimento volto alla loro trasformazione in Sito Natura 2000 ovvero all'ampliamento di siti già esistenti.

A seguito di tale comunicazione, il Comune di Colle di Val d'Elsa ha espresso formale assenso all'ipotesi di trasformazione dell'ANPIL comunale in Sito Natura 2000, evidenziando come gli studi scientifici predisposti, ed in particolare quelli elaborati dall'Università di Siena, confermino l'elevato valore naturalistico dell'area e l'opportunità di riconoscerle una forma di tutela maggiormente strutturata nell'ambito della Rete Natura 2000. L'Amministrazione ha altresì manifestato la preferenza per l'istituzione di un nuovo sito autonomo, ritenuto maggiormente rappresentativo delle peculiarità ecologiche del Parco Fluviale dell'Alta Val d'Elsa.

Tale evoluzione del quadro istituzionale rende opportuno anticipare, già nell'attuale fase di gestione dell'ANPIL, criteri di amministrazione coerenti con il livello di tutela richiesto ad un'area caratterizzata

da valori naturalistici di rilievo regionale ed europeo cui si affianca la necessità di governare fenomeni di fruizione massiccia dell'area i cui effetti pesanti (in termini anche di overtourism), sono visibili a tutti

Le finalità della revisione

L'obiettivo della presente revisione consiste nell'aggiornare la vigente disciplina, introducendo invece il principio per una gestione organica della fruizione dell'area protetta.

A tal fine, con l'introduzione di un singolo articolo al Regolamento, vengono introdotti tre principi generali.

Il primo è il principio di precauzione, previsto dall'articolo 301 del D.Lgs. 152/2006, che consente all'Amministrazione di adottare misure di tutela anche in presenza di un rischio ambientale non ancora definitivamente accertato, purché supportato da una preventiva valutazione tecnico-scientifica.

Il secondo è il principio della compatibilità ambientale delle attività antropiche, secondo il quale ogni attività sportiva, ricreativa, turistica o economica può essere consentita esclusivamente qualora risulti compatibile con gli obiettivi di conservazione dell'ecosistema fluviale.

Il terzo è il principio della capacità di carico dell'ecosistema, inteso quale limite oltre il quale la pressione antropica può determinare alterazioni significative degli habitat, della biodiversità e delle peculiarità geologiche del Parco.

La modifica regolamentare

La modifica proposta è pertanto finalizzata ad inserire il principio di precauzione quale criterio generale di gestione dell'ANPIL, affermando il principio della compatibilità ambientale quale presupposto per lo svolgimento delle attività antropiche.

Il *principio di precauzione* è sancito dall'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006.

Esso, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250), consente all'Amministrazione di adottare misure di protezione anche in presenza di conoscenze scientifiche non definitive, purché sussista una valutazione tecnico-scientifica che evidenzi un rischio plausibile per l'ambiente o per la salute pubblica.

L'applicazione del principio di precauzione (art. 301, d.lgs. n. 152/2006) deve necessariamente riguardare rischi individuati a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. Tale valutazione, secondo una giurisprudenza abbastanza consolidata (Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2023 nn. 8094 e 8098; sez. IV, 31 maggio 2023 n. 5377) deve essere “preceduta, logicamente e cronologicamente, dall'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno e comprende, essenzialmente, quattro componenti: l'identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio.

Essa consiste, dunque, in un processo scientifico che deve necessariamente spettare a esperti della materia, imponendo all'autorità amministrativa di prevenire il possibile verificarsi del danno ambientale anche quando questo non sia ancora dimostrabile con assoluta certezza scientifica.

In questo senso, a parere di chi scrive, in un contesto ambientale di particolare pregio, è da ribadire come tutte le attività (comprese quelle di più semplice fruizione) debbano essere compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'ecosistema perseguiti dal Regolamento dell'ANPIL.

L'inserimento dell'articolo 1 bis al Regolamento, sotto descritto, risulta fondamentale a tale scopo. Esso recita:

La fruizione dell'ANPIL è consentita esclusivamente nella misura in cui risulti compatibile con le finalità di tutela dell'ecosistema fluviale, della biodiversità, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e degli habitat naturali presenti.

L'Amministrazione comunale, sulla base dei pareri del Comitato Tecnico Scientifico e in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 301 del D.Lgs. 152/2006, può limitare, sospendere o vietare attività, manifestazioni, iniziative sportive, ricreative o turistiche quando sussista il rischio di arrecare un pregiudizio, anche potenziale, agli habitat, alla fauna, alla flora o alle emergenze geologiche e paesaggistiche.

Un principio-guida del Regolamento, che, di conseguenza, valorizza anche il ruolo del Comitato Tecnico Scientifico quale organo di supporto tecnico dell'Amministrazione;

L'introduzione del principio non introduce divieti indiscriminati, ma attribuisce all'Amministrazione uno strumento efficace per valutare, caso per caso, la compatibilità delle attività con gli obiettivi di conservazione dell'area protetta.

Conclusioni

La presente revisione rappresenta un naturale aggiornamento del Regolamento ANPIL alla luce dell'evoluzione normativa, scientifica ed istituzionale intervenuta negli ultimi anni, nonché della necessità di governare in maniera organica i fenomeni di fruizione massiccia dell'area, i cui effetti, spesso pesanti, sono visibili a tutti.

Essa costituisce inoltre un importante passaggio preparatorio rispetto al percorso avviato dalla Regione Toscana per la possibile trasformazione dell'ANPIL in Sito Natura 2000, rafforzando gli strumenti di tutela dell'ecosistema fluviale e ponendo le basi per una gestione maggiormente orientata alla conservazione della biodiversità ed alla sostenibilità della fruizione pubblica dell'area.

Si rimette il Regolamento aggiornato con la modifica sopra esposta.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso parere favorevole in data odierna.

Colle di Val d'Elsa, 28/07/2026

Il Responsabile

Dr. Roberto Donati